



22.10.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(91/2013)

Oggetto: Parere motivato del Senato della Repubblica ceca sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato della Repubblica ceca sulla proposta in oggetto.

**SENATO
DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA CECA**

9^a LEGISLATURA

RISOLUZIONE DEL SENATO

345^a RISOLUZIONE

adottata durante la 14^a riunione svoltasi il 9 ottobre 2013

**sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la
Procura europea
(comunicato del Senato n. 082/09)**

Il Senato

I.

1. Ha concluso

che il progetto di regolamento non è conforme al principio di sussidiarietà, così come sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, poiché la Commissione non ha motivato né la necessità di un intervento a livello europeo che preveda l'istituzione della Procura europea, né l'effettivo valore aggiunto che ne deriverebbe, tenuto conto soprattutto dei problemi che sarebbero connessi alla sua stessa istituzione e al suo funzionamento;

2. Adotta,

in conformità dell'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati, un **parere motivato** sull'incompatibilità del progetto di regolamento rispetto al principio di sussidiarietà per le ragioni citate ai punti da II. 1 a II. 5 della presente risoluzione;

II.

1. Non è d'accordo

con l'affermazione della Commissione, utilizzata come argomento a favore dell'istituzione della Procura, secondo cui il perseguimento dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione da parte degli Stati membri sarebbe insufficiente e frammentario, dal momento che il Senato è del parere che tale affermazione possa, in linea generale, riferirsi a qualsiasi settore delle attività criminali e che l'istituzione della Procura non

possa risolvere le cause della situazione descritta:

- le differenze tra gli Stati membri sono dovute principalmente alle differenze esistenti a livello normativo e anche, in linea generale, al funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e amministrativi, ivi incluse le condizioni economiche e amministrative; questa realtà non può essere cancellata dal regolamento;
- l'efficacia del perseguimento dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione varia prima di tutto in funzione delle difficoltà generali nell'individuazione dei diversi tipi di criminalità finanziaria, che, tuttavia, non si riferiscono in modo specifico ed esclusivo al trattamento dei flussi finanziari da e verso il bilancio dell'UE;

2. Mette in discussione

l'effettivo valore aggiunto apportato dall'istituzione della Procura, soprattutto in relazione a quanto segue:

- la Procura dipenderà in tutto e per tutto dalle fonti di informazione esistenti e l'efficacia delle sue attività continuerà a essere condizionata dall'efficacia del funzionamento delle autorità degli Stati membri;
- benché il regolamento si proponga di rispettare il più possibile le leggi degli Stati membri, la sua applicazione renderà i procedimenti penali più lunghi e complessi, ad esempio per via della necessità di sottoporre domande alla Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento oppure a causa delle traduzioni richieste ai fini della direzione e dell'assunzione di decisioni da parte della Procura centrale europea;
- le ambiguità giuridiche riguardanti il funzionamento della Procura potrebbero condurre a un incremento degli errori procedurali, con la conseguenza che i colpevoli potrebbero non essere puniti;
- una maggiore efficacia delle azioni penali potrebbe derivare in ultima analisi da un abbassamento dei requisiti procedurali (ad esempio, l'obbligo di ammettere una prova anche qualora non sia stata raccolta in conformità della normativa nazionale dello Stato membro in cui ha sede il giudice titolare del procedimento);

3. Ammette

che nel caso di un'azione giudiziaria in corso in più Stati membri, la cooperazione tra i procuratori europei delegati nei rispettivi paesi come parte integrante di un'unica procura potrebbe essere più rapida ed efficace rispetto agli strumenti esistenti; tuttavia, la Commissione propone di istituire la competenza della Procura europea anche per reati riguardanti un solo Stato membro e non fornisce indicazioni sulla frequenza effettiva delle azioni legali contro reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione in più di uno Stato membro;

4. Ritiene

che il potenziamento e l'approfondimento dei meccanismi esistenti di cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie penali degli Stati membri rappresentino uno strumento più efficace ai fini della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, dato che tali meccanismi, alcuni dei quali creati solo recentemente, possono essere impiegati con maggiore efficacia; un aiuto in tal senso può giungere, fra l'altro, dal rafforzamento delle capacità amministrative nazionali e dall'ampliamento del supporto informatico e analitico fornito alle autorità degli Stati membri;

5. Ritiene

pertanto che il progetto di regolamento sia prematuro; a tal proposito, il Senato richiama l'attenzione sul fatto che l'ultima riforma di Eurojust non è ancora stata attuata completamente e che, di conseguenza, non è possibile giungere alla conclusione che sia inadeguata;

6. Rileva

che il regolamento potrebbe violare il livello di protezione dei diritti fondamentali garantito dall'ordine costituzionale della Repubblica ceca e dalla convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (il che, di conseguenza, potrebbe costituire una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), soprattutto per quanto riguarda la garanzia del giudice naturale, che potrebbe essere intaccata dall'ampio potere discrezionale della Procura europea nella scelta del giudice nazionale competente, e il diritto a un giudice imparziale, su cui potrebbero incidere il processo decisionale a singola istanza della Procura, l'assenza di procedure d'appello contro le decisioni, di cui è fornito il dettaglio nella proposta, nonché l'assenza di qualsiasi procedura per statuire su obiezioni contro il pregiudizio della Procura europea, ad eccezione del controllo giurisdizionale;

7. Invita pertanto

la Commissione a condurre un'analisi più dettagliata degli effetti del regolamento sul diritto costituzionale dei singoli Stati membri e a rivedere la proposta di conseguenza;

8. Ritiene auspicabile

che, nell'ambito di tale analisi dettagliata, l'eventuale istituzione della Procura europea e la sua forma siano oggetto di un dibattito approfondito, prestando la massima attenzione alle osservazioni formulate dagli Stati membri sulla base dell'esperienza maturata nel settore della giustizia penale;

9. Raccomanda,

al fine di ridurre le incertezze sull'applicabilità dei codici penali nazionali, che il compito di stabilire un nesso tra le disposizioni sostanziali del regolamento e il diritto nazionale sia assolto dal regolamento stesso oppure affidato espressamente agli Stati membri;

10. Chiede

che la Procura intervenga nei confronti dei paesi terzi unicamente attraverso le autorità degli Stati membri;

11. Osserva

che la disciplina della protezione dei dati personali trattati dalla Procura deve essere in accordo con la riforma della protezione dei dati personali in corso a livello europeo;

III.

1. Chiede

al governo di informare il Senato sul seguito dato alla presente posizione, nonché sull'ulteriore evoluzione dei negoziati;

2. Autorizza

il presidente del Senato a inoltrare il presente parere motivato ai presidenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio.